Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 31/03/2021 e vi rimarra' fino al 16/04/2021.

Li 31/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

Delibera di Consiglio Comunale
n.16/2021 del 29.03.2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021.

Il giorno 29 marzo 2021 alle ore 10.05 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Anna Antonia Pinto;

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Straordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Nome e Cognome	Presente/Assente
Nitti Giuseppe	P
Francesco Pastore	P
Lerede Marida	P
Azzone Michele	P
Barbieri Michael	P
Capone Giuseppe	P
Caravella Nicola	A
Guerra Nicola	P
Marinò Cristiano	P

Nome e Cognome	Presente/Assente
Mazzei Vito	P
Mirizio Agostino	P
Nacarlo Salvatore	P
Nitti Alessio	P
Palmieri Andrea	P
Patrono Giuseppe	P
Portaccio Monica	A
Valenzano Giuseppe	P

PRESENTI N. 15 **ASSENTI** N. 2

Presiede Pastore Francesco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Anna Antonia Pinto.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA	**REGOLARITA' CONTABILE**
Parere: Favorevole	Parere: Favorevole
Data: 15/03/2021	Data: 16/03/2021
Responsabile di Settore	**Responsabile del Settore Finanziario**
Giuseppe Matarrese	Giuseppe Matarrese

La seduta del Consiglio comunale, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria per il contenimento del virus Covid − 19, in esecuzione dell'art. 73 c.1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 , convertito nella L.24/04/2020 n. 27 e del decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 27 del 26/03/2020, si svolge in modalità telematica mediante audio-videoconferenza.

L'identità e la presenza dei consiglieri e degli assessori sono accertate dal Segretario Generale in forza di collegamento audio/video.

Risultano presenti n.15 consiglieri e assenti n.2 (Caravella, Portaccio) su n. 17 consiglieri assegnati.

Sono presenti gli Assessori Anna Maria LATROFA, Luigi PETRONI, Maria MONTANARO, Michele LOIUDICE, non facenti parte del consiglio e senza diritto di voto.

Tutti gli interventi dei consiglieri, se pur omessi dal corpo della presente deliberazione, sono integralmente contenuti nella registrazione audio/video, pubblicata sul portale istituzionale e archiviata presso gli uffici di segreteria, che costituisce verbale di seduta, come stabilito dal regolamento per la disciplina delle riprese audio-televisive e loro diffusione delle sedute di Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 57/2011.

Il Presidente legge il 5° punto all'o.d.g. ad oggetto "**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2021**" e cede la parola all'assessore Montanaro che relaziona in merito.

Seguono interventi dei consiglieri Mirizio, Palmieri, Guerra, del Sindaco.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento il Presidente, chiusa la discussione, passa alle dichiarazioni di voto, da parte dei gruppi consiliari Gruppo Misto (Guerra, Azzone), Fratelli d'Italia (Mirizio), P.D.(Palmieri), Autonomia Cittadina (Nacarlo), Rivoltiamo Casamassima (Mazzei), Movimento 5 stelle (Patrono), Giuseppe Nitti Sindaco (Capone).

Segue la votazione palese per appello nominale sulla proposta di deliberazione con il seguente risultato:

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n.15
Consiglieri assenti n.2 (Caravella, Portaccio)
Consiglieri votanti n. 14
Consiglieri favorevoli n. 11
Consiglieri contrari n.3 (Mirizio, Palmieri, Patrono)
Consigliere astenuto n. 1 (Guerra)

Segue la votazione palese per appello nominale sull'immediata eseguibilità del provvedimento con il seguente risultato:

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n.15
Consiglieri assenti n.2 (Caravella, Portaccio)
Consiglieri votanti n. 14
Consiglieri favorevoli n. 11
Consiglieri contrari n.3 (Mirizio, Palmieri, Patrono)
Consigliere astenuto n. 1 (Guerra)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 (legge Finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11.(....) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Considerato che il Comune di Casamassima con delibera di C.C. n. 24 del 22/06/2012 ha istituito l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2012 nella misura dello 0,75% con una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.500,00 euro;

Considerato altresì che per gli anni dal 2013 al 2020 sono state confermate l'aliquota e la soglia di

esenzione in vigore per l'anno 2012;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 13/07/2020, con la quale è stata confermata l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2020 ed è stato previsto:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,75%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.500,00 euro;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Richiamato l'art. 1 commi 142, 143, 144 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" in materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "… *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360* …";

Ritenuto opportuno, anche alla luce della delibera di G.C.n.26 dello 03/03/2021, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2021-2023, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,75%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.500,00 euro;

Dato atto dell'esigenza del bilancio corrente esercizio 2021 di assicurare idonee fonti di finanziamento per mantenere le entrate correnti al fine di assicurare la copertura delle spese a carattere ricorrente e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 2000, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 2000, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:

- il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento delle entrate tributarie ed extratributarie;

Con votazione palese per appello nominale con il seguente esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n.15
Consiglieri assenti n.2 (Caravella, Portaccio)
Consiglieri votanti n. 14
Consiglieri favorevoli n. 11
Consiglieri contrari n.3 (Mirizio, Palmieri, Patrono)
Consigliere astenuto n. 1 (Guerra)

DELIBERA

1 **di dare atto** che la premessa forma parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;

2 **di confermare**, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, del d.Lgs. n. 360/1998, per l'anno 2021, l'aliquota unica in misura pari allo 0,75% per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF in vigore per il 2020 , stabilendo una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 7.500,00 euro e di approvare la stessa quale atto funzionale all'approvazione del bilancio 2021-2023;

3 **di inviare** per via telematica la presente deliberazione, mediante inserimento del deliberato nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

4 **di dichiarare**, con voti favorevoli n.11, contrari n.3 (Mirizio, Palmieri, Patrono), l astensione (Guerra) espressi dai n. 15 consiglieri presenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Pastore	F.to Anna Antonia Pinto

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 29/03/2021 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- ☐ Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

CASAMASSIMA, lì 29/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia Pinto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.